



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” ed, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera mm-bis), che prevede sia bandito un concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, al fine della copertura dei posti disponibili in organico al 31 dicembre 2018;
- VISTO il proprio decreto del 9 aprile 2018, recante “*Modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno per titoli, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*”, così come integrato e modificato dal proprio decreto del 29 marzo 2019;
- VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*” ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*”;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il “*Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico – scientifica o tecnica*”;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente “*Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato*”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “*Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego*”;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo*”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, primo comma, della legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l’articolo 8 concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*”;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2019, recante “*Istituzioni degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 settembre 2019, recante “*Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d'impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei Ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e della Carriera dei Funzionari Tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell'art.1, comma 4 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dal d.lgs. 5 ottobre 2018, n. 126*”;

RITENUTO di dover bandire un concorso interno per titoli, per provvedere alla copertura dell'incremento dei posti disponibili in organico nella dotazione del ruolo degli ispettori tecnici, al 31 dicembre 2018, come previsto dall'art. 2, primo comma, lettera mm-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera mm-bis) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è indetto un concorso interno, per titoli, per la copertura di n. **400 posti** per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, riservato al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici alla data del 1 gennaio 2018, in possesso dei requisiti specificati nel successivo articolo 2.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Limitatamente ai posti per i profili professionali del settore sanitario, è ammessa la partecipazione anche del rimanente personale della Polizia di Stato che già presta servizio, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 5 ottobre 2018, n.126, ossia al 17 novembre 2018, nell'ambito delle strutture sanitarie, presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, purchè in possesso del prescritto titolo abilitante all'esercizio delle professioni relative al settore sanitario e degli altri requisiti indicati nel successivo articolo 2.

3. I suddetti 400 posti sono suddivisi tra i seguenti settori e, dove specificato, in profili professionali:

- SETTORE POLIZIA SCIENTIFICA:

- n. 12 posti per il profilo chimico-biologico;
- n. 13 posti per il profilo elettronico-informatico;
- n. 11 posti per il profilo balistico.

- SETTORE TELEMATICA:

- n. 45 posti per il profilo telecomunicazioni;
- n. 90 posti per il profilo informatico.

- SETTORE MOTORIZZAZIONE:

- n. 70 posti.

- SETTORE EQUIPAGGIAMENTO:

- n. 5 posti.

- SETTORE ACCASERMAMENTO:

- n. 55 posti.

- SETTORE PSICOLOGIA:

- n. 15 posti.

- SETTORE DI SUPPORTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO:

- n. 4 posti.

- SETTORE SERVIZIO SANITARIO:

- n. 63 posti per il profilo infermiere;
- n. 1 posto per il profilo della prevenzione sui luoghi di lavoro;
- n. 8 posti per il profilo della riabilitazione motoria;
- n. 1 posto per il profilo di neurofisiopatologia;
- n. 1 posto per il profilo di radiologia medica;
- n. 2 posti per il profilo di audiometria;
- n. 1 posto per il profilo di ottica;
- n. 3 posti per il profilo di laboratorio analisi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. La partecipazione al concorso è limitata ad un solo settore e all'interno di quest'ultimo, ove specificato, a un solo profilo professionale.

ART. 2

Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso

1. Al concorso è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato indicato all'art. 1, comma 1 e 2, del presente bando, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- b) limitatamente ai posti previsti per i profili professionali del settore sanitario, il prescritto titolo abilitante all'esercizio della professione per cui si concorre e la relativa iscrizione all'albo professionale o agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. In attesa dell'implementazione dei 17 albi professionali di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), del decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018, i candidati interessati potranno partecipare al concorso, con riserva, dichiarando di aver presentato la domanda di iscrizione all'albo professionale di riferimento o in alternativa all'elenco speciale ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019;
- c) non aver riportato, nel biennio antecedente la data del presente bando, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave;
- d) non aver riportato, nel biennio antecedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

3. Sono esclusi dal concorso i candidati che sono sospesi cautelatamente dal servizio, come previsto dall'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell'art. 94 del medesimo decreto.

4. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione e devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a pena di esclusione dalla medesima procedura.

5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti, partecipano alla procedura concorsuale “con riserva”.
7. L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

ART. 3

Domanda di partecipazione - modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. A tal fine dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente sul sito <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovrà cliccare sull'icona “concorso interno”).
2. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione ogni candidato riceverà, al proprio indirizzo corporate di posta elettronica, una mail con allegata la domanda presentata che è possibile stampare.
3. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:
 - a) il cognome e il nome;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) l'Ufficio o Reparto presso il quale presta servizio;
 - d) l'Ente Matricolare di riferimento;
 - e) la scelta dell'unico settore e/o profilo professionale per cui concorre;
 - f) la data di assunzione, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, alla data del presente bando;
 - g) la data di immissione nel ruolo dei sovrintendenti tecnici;
 - h) di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - i) qualora concorra per uno dei profili professionali del settore sanitario, di essere in possesso del relativo titolo abilitante e di essere altresì iscritto, o di aver presentato domanda per l'iscrizione, al pertinente albo professionale o in alternativa all'elenco speciale ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019 e di prestare servizio, al 17 novembre 2018, nell'ambito delle strutture sanitarie presso gli uffici centrali o periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, qualora intenda concorrere per i posti dei profili professionali del settore sanitario ma appartenga a un ruolo della Polizia di Stato diverso rispetto a quello dei sovrintendenti tecnici;
 - j) di non aver riportato, nel biennio antecedente la data del presente bando, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- k) di non aver conseguito, nel biennio antecedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a “buono”;
- l) di non essere sospeso cautelatamente dal servizio, ai sensi dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- m) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, con il giorno di rilascio e l’eventuale giudizio conseguito;
- n) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Qualora il candidato intendesse revocare la domanda di partecipazione dovrà procedere secondo le indicazioni presenti sul portale. La domanda revocata sarà definitivamente eliminata dal sistema.

ART. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo, da un funzionario con qualifica non inferiore a medico capo e da un funzionario con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.

1. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno – Comparto Ministeri.

3. La Commissione è integrata con uno o più funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo esperti di settore o appartenenti alla carriera dei medici di Polizia.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

ART. 5

Categorie di titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

- a) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 40:
 - 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 4;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti tecnici, fino a punti 8;
 - 3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo tecnico, fino a punti 9;
 - 4) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5.
 - 5) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 4;
 - 6) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, alle abilitazioni professionali conseguite, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 5;
 - 7) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
 - 8) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 3;
- b) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 20:
- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico - scientifiche, attinente al profilo o settore professionale per il quale si concorre, diverso da quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 3;
 - 2) diploma di laurea, fino a punti 4;
 - 3) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 7;
 - 4) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5;
 - 5) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 2;
 - 6) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1;
 - 7) dottorato di ricerca, fino a punti 2,5;
 - 8) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (cfr. decreto MIUR AOODGAI/10899 del 12.07.2012 e successivi aggiornamenti) fino a punti 1;
 - 9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale e altre abilitazioni professionali conseguite, fino a punti 2.
2. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed indicati dal candidato nella domanda di partecipazione annotati, per quanto riguarda i titoli di servizio, alla medesima data, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In particolare, la scheda contenente i titoli indicati dal candidato, una volta convalidata dall'Ufficio matricolare, dovrà essere trasmessa telematicamente alla Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili, con facoltà di ricorso a sottocategorie predeterminate, anche sulla base dei seguenti criteri di massima:

- a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti e alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, per lo specifico profilo o settore professionale di concorso;
- b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare attinenza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
- c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno;
- d) esclusione dalla valutazione del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
- e) esclusione della doppia valutazione del medesimo titolo di studio o titolo professionale.

4. Le determinazioni di cui al comma 3 sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it> e sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

5. La Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'Ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare, per quanto riguarda i titoli di servizio.

6. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

ART. 6

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i settori di impiego e profili professionali previsti nel bando di concorso, e sono dichiarati i vincitori per ciascuna graduatoria.
3. Con il decreto del Capo della Polizia di cui al comma 2 i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.
4. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.

ART. 7

Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo degli ispettori tecnici

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione disciplinato dall'art. 1, comma 1, lettera h) del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 26 marzo 2019, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *mm-quater*) del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, così come modificato dal D. Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

ART. 8

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica dei candidati.
3. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 9

Avvertenze finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
2. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it/> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al *Codice del processo amministrativo* di cui al d.lgs. n. 104/2010, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, **31 DIC. 2019**

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli